



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. [REDACTED] del 4 novembre 2021

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori:

Dott. [REDACTED] – Presidente

Prof.ssa [REDACTED] – Membro

Prof. Avv. [REDACTED] – Membro supplente

Prof. Avv. [REDACTED] – Membro supplente

Prof. Avv. [REDACTED] – Membro supplente

Relatore: Prof. Avv. [REDACTED]

nella seduta del 23 settembre 2021, in relazione al ricorso n. [REDACTED], presentato dal Signor [REDACTED] (ricorrente) nei confronti di [REDACTED] (intermediario resistente), dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

Il ricorrente espone di aver acquistato il 5 novembre 2015, tramite la piattaforma di *home banking* dell'odierno resistente, obbligazioni Portugal Telecom per un valore nominale di euro 50.000,00 e un controvalore effettivo di euro 45.276,98.

In relazione a tale investimento il ricorrente lamenta una serie di inadempimenti imputabili all'intermediario qui convenuto, il quale a suo avviso:

- i) non gli avrebbe fornito la dovuta informativa sulla natura, sulle caratteristiche e sui rischi dell'investimento, anche con riferimento al rischio emittente;
- ii) non avrebbe correttamente valutato l'adeguatezza dell'operazione rispetto al profilo di rischio e alle caratteristiche del cliente;
- iii) non lo avrebbe aggiornato in merito al deterioramento del *rating* del titolo;
- iv) più in generale, non lo avrebbe successivamente informato sulle vicende che hanno poi interessato l'emittente.

Gli inadempimenti dell'intermediario sopra descritti avrebbero cagionato un danno che il ricorrente quantifica in euro 45.276,98, pari cioè alla somma investita.

L'intermediario, dal canto suo, si difende contestando gli addebiti che mossi a suo carico, a tal fine osservando, in primo luogo, che l'ordine di acquisto dei titoli di che trattasi è stato impartito *on line* direttamente dal cliente, senza alcuna sollecitazione in tal senso da parte dell'intermediario medesimo. Le informazioni relative alle caratteristiche del titolo ed ai profili di rischio connessi sono state, inoltre, regolarmente fornite attraverso la scheda prodotto. Oltre ciò, trattasi di titolo che il cliente odierno ricorrente aveva deciso di acquistare nonostante il giudizio d'inadeguatezza reso per eccesso di concentrazione, pur avendo l'investimento caratteristiche per il resto coerenti con il profilo di rischio del cliente stesso e con il suo livello di conoscenza in materia finanziaria. Infine, il cliente è stato costantemente aggiornato circa l'andamento del titolo, attraverso l'invio dell'estratto conto periodico relativo alla sua posizione, non essendo previsti ulteriori obblighi informativi a carico dell'intermediario medesimo.

Per tutti questi motivi l'intermediario chiede che il ricorso venga respinto in quanto infondato.

Tanto Parte Ricorrente che l'Intermediario hanno prodotto repliche, ciascuno reiterando nella sostanza le rispettive argomentazioni e domande.

DIRITTO

Il ricorso, stanti le evidenze disponibili in atti, è da ritenersi fondato e merita di essere accolto per quanto e nei termini qui di seguito esposti.

Ciò che induce questo Collegio ad esprimersi nel senso dell'accoglimento del ricorso è che nell'operato dell'odierno resistente sono rilevabili carenze sotto il profilo informativo, relativamente alla fase genetica dell'investimento, in particolare per quanto concerne l'esauritiva rappresentazione dei profili di rischio insiti nel titolo di che trattasi, che non risultano essere stati adeguatamente rappresentati al cliente.

Assumono specifico rilievo, a questo riguardo, sia il *rating* attribuito al titolo, sia l'informazione relativa alla controllante brasiliana dell'emittente, in merito al che l'informativa fornita dall'intermediario appare essere stata effettivamente carente. Infatti, dalla documentazione in atti risulta che il rischio di insolvenza dell'emittente era stato valutato solo con il *rating* originario dell'Obbligazione emesso da Standard & Poor's, che la scheda prodotto indicava come BB+ (il miglior giudizio della categoria "speculativa /*Non-Investment Grade*"). E, tuttavia, alla data di acquisto del titolo da parte dell'odierno ricorrente, il *rating* aveva già subito un deterioramento (da BB+ a B1), che non risulta essere stato messo nella disponibilità del cliente.

Allo stesso modo, la scheda prodotto non forniva alcuna indicazione sul fatto che l'emittente era transitato sotto il controllo della società telefonica brasiliana OI S.a. che, al momento dell'acquisto, ne era già la controllante diretta, il che rappresentava al tempo elemento tutt'altro che secondario per pervenire a scelte d'investimento consapevolmente informate, considerate le già deficitarie condizioni patrimoniali del soggetto divenuto controllante.

Trattasi di carenze informative che hanno, a giudizio di questo Collegio, inciso in modo decisivo nel processo d'investimento del cliente e che risultano assorbenti di ogni altro profilo valutativo, giustificando in sé l'accoglimento della domanda di parte attorea.

Nel quantificare il danno occorso, tuttavia, questo Collegio non ritiene di poter accogliere *in toto* la domanda di parte attorea, in quanto il danno subito dal Ricorrente va più correttamente individuato nella differenza tra il controvalore

investito (euro 45.276,98), e il valore delle Obbligazioni a fine 2015, allorquando cioè l'odierno Ricorrente, presa contezza del già notevole deprezzamento registratosi (valore del titolo, all'epoca, pari a euro 28.758,41) ben avrebbe potuto porre in essere comportamenti attivi funzionali a mitigare l'entità del danno occorso, procedendo alla dismissione del titolo di che trattasi.

Ciò essendo, il *quantum* risarcitorio risulta conclusivamente pari a euro 16.518,57, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.

PQM

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'Intermediario tenuto a risarcire al Ricorrente il danno per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 17.311,46, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente